

Allegato "B" all'atto n.23286 Rep. e n. 18681 Racc. del giorno 13.02.2026

STATUTO della

FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ETS

Art.1

- Denominazione, sede ed origine -

1. Ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice civile e dalle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 è costituita la fondazione denominata "**Fondazione Conte Carlo Busi ETS**" con sede legale a Casalmaggiore (CR), in Via Formis n.4.

2. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Busi ETS".

3. La Fondazione trae origine dall'O.P. Istituto Geriatrico Conte C. Busi, denominazione assunta con la modifica dello statuto approvato dalla Regione Lombardia con decreto n°45466 in data 8/10/1999, istituito in ottemperanza alla disposizione testamentaria del Conte Carlo Bussi-Busi, il quale con testamento olografo del 31/12/1898 e successivi codicilli, pubblicato il 23 settembre 1899, in atti del Notaio Dott.Somenzi di Casalmaggiore, fondò, nel palazzo avito, un ospizio autonomo di mendicizia con denominazione "Fondazione Pia Conte Carlo Busi".

4. La Fondazione trae origine, inoltre, dall'O.P. Orfanotrofi Riuniti sorta dalla fusione disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 28505 del 27/11/1987 dell'Orfanotrofio Maschile e Femminile di cui al R.D. 12/07/1908.

Art.2

-Scopi istituzionali -

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale nell'ambito del settore dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria e nel settore della beneficenza. In particolare, svolge le attività di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 comma 1 lett. a), b) c) e u) così descritte:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. Essa potrà esercitare, a norma dell'art. 7 D.lgs. n. 117/2017 anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti.

ti con i propri sostenitori.

2. La Fondazione opera a servizio della promozione del territorio quale soggetto attivo nei piani territoriali di intervento nonché nel piano di zona proponendosi fini di pubblica utilità e può operare anche nei confronti di altre categorie di svantaggiati in particolar modo, in ottemperanza alla propria evoluzione istituzionale, potrà attuare interventi a favore di minori in difficoltà.

3. La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia, attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti nonché forme di collaborazione con associazioni di volontariato ed altri soggetti che operano con scopi analoghi.

4. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinate da uno o più regolamenti esecutivi.

Art.3

- Patrimonio -

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ed immobili quali risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n°6 del 11/02/2026 e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- * contributi a destinazione vincolata.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art.4

- Mezzi finanziari -

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- * rendite patrimoniali;
- * contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- * proventi, lasciti e donazioni;
- * rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- * ricavi derivanti da attività connesse con lo scopo istituzionale;
- * contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- * avanzi di gestione.

Dette risorse ai sensi degli artt. 8,9,10 D.lgs. 117/2017 devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del

D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.5

- Organi -

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- Organo di Amministrazione
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.lgs. 117/2017).

Art.6

- Presidente -

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale di Casalmaggiore.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.
3. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio d'Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, con particolare riferimento a funzioni di rappresentanza;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.7

- Consiglio d'Amministrazione -

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, riconfermabili, per non più di due mandati, compreso il Presidente, che sono nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Casalmaggiore, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri spetta un gettone di presenza, inteso non come compenso per l'attività svolta, ma come rimborso per le presenze al Consiglio d'Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio d'Amministrazione permangono in carica quanto l'Amministrazione Comunale che li ha nominati.
4. Il Consiglio d'Amministrazione si insedia su convocazione del Sindaco di Casalmaggiore.

Art.8

- Decadenza, cessazione ed incompatibilità dei consiglieri –

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

4. Sono incompatibili con la carica di Consigliere oltre alle figure previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:

* il personale dipendente della Fondazione,

* chiunque si trovi nelle condizioni previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

I membri del Consiglio d'Amministrazione decadono dalla carica:

* qualora senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle sedute;

* al verificarsi di una delle cause di incompatibilità se non rimosse entro 30 giorni.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

Art.9

- Adunanze del Consiglio d'Amministrazione –

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri ovvero del Revisore dei Conti o dall'Organo di Controllo.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, anche tramite mail o qualunque altro mezzo che ne garantisce la ricezione, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di urgenza con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio d'Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Partecipano alle sedute del Consiglio d'Amministrazione anche il Direttore Amministrativo e Sanitario, con il diritto di esprimere pareri obbligatori e non vincolanti, nelle materie sottoposte dal Consiglio stesso. Le sedute possono avvenire anche in videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione e ne sia consentita la verbalizzazione.

Art.10

- Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione -

1. Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della

maggioranza degli intervenuti.

2. Il Segretario verbalizzante provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 c.c..

Art.11

- Compiti del Consiglio d'Amministrazione -

1. Il Consiglio d'Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina il Vice Presidente;
- b) predispone il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale e ne cura gli adempimenti previsti dalla norma;
- c) approva le modifiche dello Statuto a maggioranza qualificata da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge, sentito il parere del Consiglio Comunale;
- d) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) definisce l'organizzazione interna della Fondazione ed adotta il regolamento generale di funzionamento ivi compresi i compiti e le attribuzioni delle figure dirigenziali a cui potranno essere attribuite deleghe specifiche e/o generali per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dell'Ente;
- f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti.

Art.12

- Direttore -

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore.

2. Il Direttore esercita i compiti di ordinaria amministrazione dell'Ente che il Consiglio intenderà attribuirgli per delega in applicazione del Regolamento Generale, di cui all'art.11 lett. e) del presente Statuto.

Art.13

- Revisore dei Conti -

1. Il Revisore dei Conti (art. 31 D.lgs. 117/2017) e/o l'Organo di Controllo (art. 30 D.lgs. 117/2017) è nominato dal Consiglio Comunale di Casalmaggiore.

2. All'Organo spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e sull'osservanza della legge e dello Statuto e sulla regolare amministrazione, sull'adeguatezza della struttura amministrativa e contabile e sul suo corretto funzionamento. All'Organo di Controllo viene attribuita la revisione legale nel caso di superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

4. L'Organo dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

5. All'Organo spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio d'amministrazione nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art.14

- Esercizio finanziario -

1. L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017. È compito del Consiglio d'Amministrazione provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio d'Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 d.lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

Art.15

- Norme sull'estinzione e devoluzione patrimoniale -

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 C.C. e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ed estinzione è regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 9 D.lgs. n. 117/2017.
3. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore del Comune di Casalmaggiore o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio del Runtis di cui all'art. 45 D.lgs n. 117/2017.

Art.16

- Norme generali -

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

FIRMATO: MASSERONI Bruna - MAURO ACQUARONI NOTAIO.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ
DI DOCUMENTO INFORMATICO
A DOCUMENTO CARTACEO**

Certifico io sottoscritto Dottor Mauro Acquaroni, Notaio in Casalmaggiore, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti.

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 82/2005 la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Casalmaggiore lì, 23 febbraio 2026